

**FCE – Fondo Credito Energia
FAQ**

- 1) Un'impresa con sede legale al di fuori della Regione Marche, ma con una sede operativa localizzata nel territorio regionale e soggetta all'intervento previsto, può considerarsi ammissibile al bando?

Un'impresa con sede legale fuori della Regione Marche e con sede operativa localizzata nella Regione Marche può essere ammessa al bando. Il bando ammette, infatti, anche società aventi sedi all'estero.

- 2) Se un'azienda ha ottenuto un finanziamento con il Credito Futuro Marche "Ordinario" lo scorso anno, può comunque partecipare a questo bando?

Se il finanziamento non ha riguardato lo stesso progetto, la risposta è affermativa.

- 3) Il finanziamento bancario con il Credito Futuro Marche è obbligatorio oppure l'azienda può fare richiesta del solo contributo a fondo perduto?

È obbligatorio.

- 4) Qualora dal Soggetto Gestore per l'erogazione del finanziamento venisse richiesta una garanzia (fidejussione bancaria o assicurativa) ma l'azienda non riuscisse ad ottenerla, l'azienda dovrebbe rinunciare anche al contributo a fondo perduto?

Si.

- 5) Sono ammissibili anche investimenti avviati dal 30 giugno 2022. Qualora siano stati anche ultimati alla data di presentazione della domanda sono comunque ammissibili?

Non sono ammesse domande che prevedano esclusivamente investimenti già sostenuti prima della presentazione della domanda. Il progetto che viene presentato, per essere ammesso necessita di una parte che deve essere ancora sostenuta.

- 6) Con riferimento al bando pubblicato ieri, di cui in oggetto, si richiedono gentilmente i seguenti chiarimenti.

a) Negli articoli del bando sembra essere indicata l'obbligatorietà dei soli interventi a) e b) dell'art. 3.1.1 (entrambi obbligatori). Nella tabella di pag. 18 dell'art. 5.3.3, invece, il criterio di qualità b) sembra prevedere solo le possibilità di n° 1 o di più di n° 1 tra gli interventi facoltativi, non esplicitando anche la situazione in cui non si realizzi almeno uno degli interventi facoltativi. Quindi, è in definitiva obbligatoria la realizzazione anche di almeno uno degli interventi facoltativi, pena l'esclusione della domanda? Oppure, se si realizzano soltanto i due interventi obbligatori, la domanda non viene esclusa ma riceve zero punti al criterio b)?

b) Situazione simili per il criterio di efficacia e). L'art. 3.1.1 rende obbligatoria la contestuale installazione anche di un sistema di accumulo qualora non riesca a raggiungere un autoconsumo del 70%. Nella tabella di pag. 19, il criterio e) non prevede punti per autoconsumo inferiore al 70%. Quindi, è in definitiva obbligatorio raggiungere la percentuale minima del 70% di autoconsumo, tra fonte rinnovabile e accumulo, pena l'esclusione della domanda? Oppure, se si ottiene una percentuale di autoconsumo inferiore al 70%, pur con l'abbinamento di un sistema di accumulo, la domanda non viene esclusa ma riceve zero punti al criterio e)?

Il dubbio scaturisce dalla considerazione che dagli articoli del bando è invece chiaro e solare che il progetto debba ottenere almeno il 30% di riduzione di CO₂ pena l'esclusione, ed infatti il criterio c) della tabella di pag. 18 non contempla la possibilità di una riduzione inferiore al 30%; così come dagli articoli del bando è altrettanto chiaro e solare che il progetto debba ottenere un risparmio annuo di energia primaria pari ad almeno 1,5 kWh termici e/o 1 kWh elettrico per euro di investimento pena l'esclusione, ed infatti il criterio d) della tabella di pag. 19 non contempla la possibilità di risparmi inferiori.

L'intervento per essere ammesso deve prevedere gli interventi obbligatori previsti al punto 3.1.1 e rispondere ai criteri di ammissibilità riportati al 5.3.2 (tra cui quello del risparmio minimo su euro investito).

I criteri, invece, riportati nel 5.3.3 servono solamente per l'attribuzione del punteggio e la verifica del raggiungimento del punteggio minimo richiesto.

Quindi, nel caso si realizzano soltanto i due interventi obbligatori, si ottenga una percentuale di autoconsumo inferiore al 70%, in presenza di sistema di accumulo, o di una riduzione inferiore al 30% di emissioni, la domanda non verrà esclusa, purché riesca a raggiungere il punteggio minimo previsto e risponda ai criteri di ammissibilità previsti.

- 7) Relativamente al bando in oggetto un soggetto non obbligato alla Diagnosi Energetica, la deve comunque inviare ad ENEA?

I soggetti non obbligati non devono inviare la Diagnosi all'ENEA.

- 8) Le spese ammissibili sono successive alla data di invio della Diagnosi energetica? Nel caso in cui non sia stata inviata ad ENEA (per le imprese non obbligate), le spese devono essere comunque successive alla redazione della Diagnosi?

Le spese ammissibili devono essere successive alla data di redazione (invio per i soggetti obbligati) della Diagnosi energetica.

- 9) Se un'azienda ALFA ha il codice ateco primario non ammissibile e il codice ateco secondario ammissibile può partecipare al bando ?

Si, sono ammesse anche imprese che hanno esclusivamente il codice ATECO secondario ammissibile.

- 10) Se un'azienda ALFA partecipa con codice ateco secondario ammissibile ma il progetto riguarda il codice ateco primario non ammissibile può partecipare?

No, nel caso l'azienda partecipi con il codice secondario, il progetto deve riguardare l'attività secondaria.

- 11) Nel caso di un'azienda ALFA non produttiva ma di servizi, in specifico realizza videomapping in Italia, volesse partecipare al bando portando come spese la personalizzazione del mezzo mobile per effettuare il videomapping in Italia mi sorgono le seguenti domande:

Le spese di personalizzazione, es pannello fotovoltaico, batterie, attrezzatura per videomapping, sarebbe ammissibile?

No, il bando ammette esclusivamente spese di sostituzione di macchinari.

- 12) Visto la natura dell'azienda (un'azienda ALFA non produttiva ma di servizi, in specifico realizza videomapping in Italia) il mezzo utilizzato per il lavoro può essere considerato come processo produttivo?

In questa fase, non è possibile esprimere una valutazione sulla ammissibilità della tipologia specifica di spesa da lei indicata. Tale valutazione potrà essere fatta solo a seguito della presentazione della domanda e dell'esame del progetto complessivo.

In ogni caso, le specifico che il progetto si deve basare su una diagnosi energetica dell'edificio e del processo produttivo. Nel caso di attività di servizi, comunque rientranti nei codici Ateco elencati nel bando, il progetto deve prevedere come obbligatori i seguenti interventi:

- **efficientamento energetico del processo produttivo (sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica).**

- **installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione.**

Il primo intervento potrebbe essere sostituito dall'intervento relativo all'efficientamento energetico dell'edificio, qualora l'impresa dimostri che per le caratteristiche della sua attività o per la tipologia di investimenti già sostenuti, non abbia possibilità di realizzare il primo intervento sopra elencato.

- 13) Al paragrafo 3.4 del Bando è riportato "Sono considerate ammissibili: - per la quota di contributo in conto capitale le spese sostenute dal 30 giugno 2022", nelle slides di presentazione, a pag.9 viene riportato " per la quota di contributo in conto capitale, le spese sostenute dal 1° gennaio 2023", da quale data sono ammesse le spese?

Fa fede la data di ammissibilità riportata nel bando pubblicato. Le slides, che comunque non sono più presenti sul nostro sito, si riferiscono alla presentazione della bozza di bando del luglio 2024 per l'avvio della concertazione sullo stesso.

- 14) Un intervento di revamping e repowering su un impianto fotovoltaico a terra incentivato dal II conto energia GSE può essere ammesso?

Il bando al punto 3.1.1. b) ammette i rifacimenti degli impianti, l'integrale ricostruzione e il potenziamento, purché l'impianto esistente sia entrato in esercizio prima dell'anno 2014 e l'intervento sia migliorativo dell'impianto esistente in termini di potenza e/o di efficienza. Dovrebbe poi verificare le regole del secondo conto energia in merito alla fattibilità dell'intervento e della richiesta del nuovo contributo.

- 15) Quali sono i tempi complessivi dell'istruttoria dalla presentazione della domanda al Decreto di concessione?

La ricevibilità della domanda verrà stabilita entro 15 gg dalla data di presentazione.

I tempi del procedimento di concessione verranno stabiliti con la determinazione della ricevibilità della domanda, in quanto potranno essere previsti, con certezza, esclusivamente a seguito della valutazione del numero delle domande ricevute.

- 16) Nello specifico, avrei bisogno di sapere se i punti indicati nella tabella che riporto di seguito, devono essere soddisfatti tutti e tre (impegno ad acquistare beni con classi energetica elevata / impegno ad acquistare beni con il marchio/etichetta energetica ambientale / impegno ad acquistare presso fornitori certificati/iscritti al registra AEE) o se è sufficiente soddisfarne uno soltanto.

Sì, è necessario che i beni rispondano a tutte e tre le caratteristiche richieste. Si richiede esclusivamente di giustificare l'eventuale non attinenza.

- 17) Per le MPMI, le tre fasce sono divise per dimensione d'impresa oppure no? Ad esempio 3° fascia (30%+70%) per le micro; 2° fascia (25 % + 55 %) per le piccole, 1 fascia (20 % + 40 %) per le medie. E' corretta questa interpretazione?

No, l'interpretazione non è corretta. Le micro, piccole e medie imprese sono libere di scegliere una delle tre fasce di contributo proposte dal bando, in base alla loro capacità di cofinanziare l'investimento. Le fasce da lei richiamate non sono collegate alla dimensione d'impresa.

- 18) Interventi e spese sostenute nei mesi di Maggio e Giugno 2025 sono considerati idonei al finanziamento? Oppure sono ammessi soltanto gli interventi effettuati dalla data di apertura dello sportello?

Sì, il bando ammette spese pregresse, ma tali spese potranno avere accesso solo alla quota di contributo in conto capitale. Alla quota relativa al finanziamento agevolato a tasso 0, possono essere ammesse solo spese sostenute dopo l'atto di concessione.

- 19) Si chiede di poter dettagliare con un esempio quanto previsto dall'art. 3.4 del Bando Termini ammissibilità della spesa: "Eventuali fatture pagate parzialmente prima della presentazione della domanda saranno ammesse esclusivamente al contributo in conto capitale, purché siano state pagate non prima del 30 giugno 2022.":

Fattura del 30 maggio 2024, relativa alla fornitura del fotovoltaico con pagamento (30,60,90, 120, 150gg) e quindi il pagamento avviene in parte prima della presentazione della domanda e in parte dopo la concessione. In tal caso la fattura sarà ammessa solo alla quota di contributo in conto capitale.

- 20) Un'impresa con sede legale e operativa nella Regione Marche, operativa da diversi anni ed esercente attività turistico-alberghiera, a carattere stagionale, quindi aperta da aprile a settembre di ogni anno, sta effettuando un investimento, non ancora ultimato, che prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico, al fine di ottenere energia rinnovabile con un elevato risparmio nei consumi energetici.

Fatta questa premessa il quesito è il seguente:

l'impresa alberghiera stagionale, durante il periodo di apertura, utilizzerà per autoconsumo, tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ma, nei restanti mesi dell'anno in cui l'attività sarà chiusa, l'energia prodotta dall'impianto sarà venduta a terzi.

In questo caso, può l'impresa stagionale alberghiera, presentare la domanda di contributo a valere sul presente bando?

Si, l'impresa può presentare domanda. Le valutazioni sul rispetto del criterio dell'autoconsumo verranno effettuate a seguito di presentazione del progetto. Sarà ammessa, comunque, solo la potenza commisurata all'autoconsumo. Il bando al punto 5.3.2 prevede che (il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del Destinatario finale, riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali).

- 21) Si chiede conferma che, per la quota di finanziamento agevolato, sono ammesse all'agevolazione le fatture emesse prima della concessione del finanziamento, ma successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Alla quota relativa al finanziamento agevolato a tasso zero, possono essere ammesse solo le spese sostenute dopo l'atto di concessione che avviene successivamente alla conclusione di tutte le istruttorie dei progetti ammessi a finanziamento che hanno presentato domanda al bando in oggetto.

- 22) All'interno dell'allegato 4 è richiesto quanto segue "Preventivi che coprono il 100% della spesa dichiarata nel quadro economico e tutte le schede tecniche relative agli interventi Effettuati". Si chiede conferma che, per le spese già sostenute, sia necessario allegare il preventivo e non le fatture già emesse.

Per le spese già sostenute, va benissimo allegare anche le fatture già emesse.

- 23) Si richiede, con la presente un chiarimento in relazione alle spese ammissibili: l'azienda ha acquistato nel 2024 un impianto fotovoltaico che è destinato all'autoconsumo. Viene però evidenziato che qualora ci sia un'eccedenza, la stessa viene immessa in rete. Si chiede pertanto se l'investimento in questione risulta ammissibile o meno.

Il bando prevede che il progetto presentato, per essere ammesso a finanziamento, necessiti di una parte di spese che debba essere ancora sostenuta.

Il bando ammette spese pregresse, ma tali spese potranno avere accesso solo alla quota di contributo in conto capitale. Alla quota relativa al finanziamento agevolato a tasso zero, possono essere ammesse solo spese sostenute dopo l'atto di concessione.

Le valutazioni sul rispetto del criterio dell'autoconsumo verranno effettuate a seguito di presentazione del progetto. Sarà ammessa, comunque, solo la potenza commisurata all'autoconsumo. Il bando, al punto 5.3.2, prevede che il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del Destinatario finale, riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali.

- 24) Si chiede conferma che un'impresa Alfa con sede produttiva nella Regione Marche **ma** sede legale in un'altra Regione dello Stato italiano, possa accedere al bando in oggetto.

Si conferma che un'impresa Alfa con sede produttiva nella Regione Marche ma sede legale in un'altra regione dello Stato italiano, può accedere al bando in oggetto.

- 25) Si chiede conferma che, ai fini del rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, l'istruttoria per ciascuna fascia di contributo, terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande inviate dalle ore 10 del 23 luglio 2025 alle ore 10 del 25 luglio 2025 e non dell'ordine cronologico di pre-caricamento delle domande stesse.

Farà fede l'ordine cronologico di invio e non di pre-caricamento delle domande.

- 26) Si chiede, al di là della ripartizione per dimensione d'impresa, di indicare secondo quali criteri l'azienda dovrebbe scegliere la fascia di agevolazione da segnalare in fase di domanda di agevolazione.

La scelta della fascia è a discrezione dell'impresa, ma l'impresa dovrà tenere conto che il bando, al punto 5.1, dispone che le domande, ai fini della valutazione, verranno ordinate per fascia di contributo richiesto secondo il seguente ordine di priorità (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3 e relative riserve finanziarie, individuate al punto 3.5 del bando).

Pertanto, la Fascia 1 ha priorità sulla 2 e così via, fino ad esaurimento delle risorse.

- 27) L'intervento di ammodernamento delle cabine elettriche, come indicato nel punto E) degli interventi ammissibili facoltativi, può essere ammesso come tipologia di spesa all'interno del punto C) in relazione alla sostituzione di impianti termici ed elettrici?

No

- 28) Le aziende che hanno gli accessi per le persone con disabilità al momento dell'invio della domanda possono avere diritto alla premialità in caso di parità di punteggio o devono garantire azioni di questo tipo da effettuare durante la realizzazione del progetto?

La premialità si applica solamente a parità di punteggio.

- 29) In merito al Codice Cup del Global Grant B39C25000010009, cosa si intende per sovvenzione indiretta?

Si intende la quota di contributo in c/capitale.

- 30) Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal bando, le imprese energivore sono ammesse a partecipare?

Sì, le imprese energivore possono partecipare, ma non sono ammessi a contributo gli interventi che devono obbligatoriamente fare ai fini del rispetto della relativa normativa.

- 31) I contributi previsti dal Bando ENERGIA sono cumulabili con quelli del Credito d'Imposta 5.0?

Considerato che la normativa statale è soggetta a variazioni, la cumulabilità degli incentivi nazionali con l'incentivo previsto dal bando regionale va verificata al momento dell'accettazione del finanziamento. Il bando regionale, comunque, prevede la cumulabilità con tale tipologia d'incentivo, purché venga rispettato il principio del divieto del doppio finanziamento.

- 32) Si chiede conferma che il riferimento ai "codici Ateco 2007" riportato al punto 2.3 lettera b) del bando in oggetto sia da considerarsi un refuso, dovendosi quindi intendere ammesse all'agevolazione solo le imprese che esercitano "attività prevalente o secondaria rientrante nei Codici ATECO ISTAT 2025" previsti dal bando.

I codici ATECO ammissibili sono i codici ATECO ISTAT 2025, così, come riportato nel punto 2.1. Destinatari finali. La nuova classificazione ATECO 2025 è direttamente derivata da NACE Rev. 2.1 adottata con Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 2025, in linea con quanto stabilito nella regolamentazione europea, e, quindi, unica classificazione vigente.

- 33) Si chiede conferma che possano accedere al bando in oggetto:

- a) le imprese con codice Ateco Istat 2025 classificato "Produzione di prodotti del tabacco – Ateco 12";

Si, è ammissibile, purché non rientranti nei settori esclusi dal Regolamento De Minimis:

- aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

34) Si chiede conferma che, entrambi gli interventi ammissibili obbligatori previsti al punto 3.1.1 del bando in oggetto, siano necessari ai fini dell'accesso sia al contributo a fondo perduto che al finanziamento agevolato; **Si, per l'accesso al contributo (quota c/capitale e quota finanziamento agevolato) sono necessari entrambi gli interventi obbligatori.**

35) Posto che il paragrafo 3.6 del bando, si chiede conferma che, sia il finanziamento agevolato che il contributo a fondo perduto, siano cumulabili, per le stesse spese ammissibili:

- a) con il credito d'imposta per investimenti in beni 5.0 disciplinato dall'art. 38 del decreto-legge 19/2024 e s.m.i., che di per sé non è classificabile come "aiuto di stato" ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento; è finanziato con risorse del PNRR e risulta "cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili" come da faq 8.6 pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- b) con il credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 di cui all'art. 1 commi 1051-1063 della legge 178/2020 e s.m.i., posto che lo stesso non risulta classificato come "aiuto di stato" ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento, è attualmente finanziato unicamente a valere su risorse nazionali e di per sé risulta cumulabile con altre agevolazioni a condizione che queste ultime non dispongano diversamente;

Considerato che la normativa statale è soggetta a variazioni, la cumulabilità degli incentivi nazionali con l'incentivo previsto dal bando regionale va verificata al momento dell'accettazione del finanziamento. Il bando regionale, comunque, prevede la cumulabilità con tale tipologia d'incentivo, purché venga rispettato il principio del divieto del doppio finanziamento.

36) Si chiede conferma che la diagnosi energetica debba già obbligatoriamente essere stata redatta al momento della presentazione della domanda di agevolazione e che debba essere allegata alla domanda di contributo.

Si, la diagnosi energetica deve essere presentata a corredo della domanda pena la non ricevibilità della stessa come disposto dal punto 4.3.

La diagnosi costituisce, infatti, parte integrante dell'Allegato 4 – Schema di relazione tecnica del progetto (obbligatorio) comprensivo di tutti i sub allegati (Diagnosi energetica audit energetico ante intervento o la certificazione ISO 50001; Fotografie in numero adeguato a inquadrare l'intervento; Preventivi che coprono il 100% della spesa dichiarata nel quadro economico e tutte le schede tecniche relative agli interventi effettuati; (Se previsto) Titoli di progettazione esecutiva e/o di titolo abilitativo edilizio ed energetico ed eventuali altri titoli autorizzativi pienamente efficaci per la realizzazione dell'intervento, preventivo di connessione per la fonte rinnovabile, se necessari ad attestare l'immediata cantierabilità; Attestato di prestazione energetica (ex ante) nel caso di interventi su edifici, se necessario ad attestare il salto di classe che attribuisce il relativo punteggio; Copia di un valido documento d'identità dei sottoscrittori (se non firmato digitalmente).

37) Se la diagnosi energetica sarà eseguita solo adesso, da maggio 2025, sono ammissibili anche le spese effettuate precedentemente negli anni 2022 -2023 - 2024 senza che era stata ancora fatta la diagnosi energetica?

No, le spese sono ammesse solo se posteriori alla diagnosi energetica

38) La diagnosi energetica è molto costosa, cosa rispondiamo a quelle aziende che non vogliono sostenere un costo spesso superiore a 8.000 euro per una diagnosi energetica senza avere avuto alcuna delibera di approvazione del contributo?

Non possono fare domanda.

39) Se lei fosse un imprenditore: spenderebbe anticipatamente 8.000 euro di costo per partecipare a questo bando senza avere alcuna certezza che l'agevolazione sarà concessa?

La diagnosi energetica è uno studio che consente all'azienda di acquisire consapevolezza sui suoi consumi energetici, sulla sua gestione energetica, mettendo in evidenza eventuali inefficienze e possibili interventi migliorati con conseguente riduzione dei costi nel medio-lungo periodo. Rimane nella discrezionalità aziendale scegliere se realizzarlo o meno, a quali costi e in base alle utilità che ne possono derivare a prescindere dal finanziamento.

- 40) Occorre quindi che le imprese abbiano sia la sede legale che operativa nella Regione Marche o è sufficiente la sede operativa destinataria dell'investimento?

E' sufficiente la sede operativa in quanto il bando ammette anche imprese con sede legale all'estero.

- 41) Preso atto di quanto espresso nell'Allegato 15: Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH, vorrei sapere se i pannelli fotovoltaici devono essere prodotti o assemblati in Europa o possono provenire da paesi extra UE ma rispondenti alle caratteristiche richieste della marcatura CE che dovrà includere la conformità alla Direttiva 2011/65/UE.

L'allegato 15 è un allegato che viene richiesto in fase di rendicontazione e non in fase di presentazione della domanda. In ogni caso nell'appendice A1 dello stesso allegato vengono indicate le caratteristiche richieste per il fotovoltaico, per il procedimento di verifica del principio DNSH, occorre far riferimento alle linee guida DNSH del PR FESR Asse 2. Che a pagina 24 stabiliscono "Rispetto degli obblighi previsti delle norme per l'installazione, la connessione e la gestione delle apparecchiature elettriche dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI8) (per i dettagli si veda allegato D);

- Verifica dell'adattamento dell'impianto ai cambiamenti climatici (compilare scheda riportata nell'allegato B). In particolare, si chiede rispetto delle previsioni guida per l'installazione degli impianti Fotovoltaici del Dipartimento Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile9;

- Per la realizzazione dei progetti devono essere seguite, come previsto dalla normativa sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), le Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici10;

- In riferimento all'inquinamento, i pannelli fotovoltaici ammessi a finanziamento devono avere la Marcatura CE o rispondere alle caratteristiche richieste dal GSE11. In particolare, la marcatura CE dovrà includere la conformità alla Direttiva 2011/65/UE relativa all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche12 “.

- 42) Il fatto che l'ammissibilità della spesa sia garantita purché il progetto non risulti già concluso alla data di presentazione della domanda di finanziamento si riferisce ad ogni singola tipologia di intervento (a, b, c, d, e, f) oppure al progetto nel suo complesso?

Si riferisce al progetto nel suo complesso.

- 43) In altri termini, qualora un'impresa abbia già realizzato e messo in opera (concluso) un intervento di efficientamento energetico del processo produttivo (tipologia a), l'intervento complessivo di tipologia a+b può considerarsi non concluso e quindi ammissibile nel suo complesso se l'impianto da fonti rinnovabili (tipologia b) deve essere ancora realizzato/collaudato/attivato?

SI

- 44) Oppure la clausola di non avvenuta conclusione deve valere per tutte le tipologie di intervento coinvolte?

NO

- 45) Inoltre, la diagnosi energetica deve essere datata antecedentemente all'avvio dell'intervento?

SI

- 46) Cumulabilità agevolazioni bando Efficienza energetica con credito di imposta Transizione 5.0:
Un'impresa che chiederebbe l'agevolazione complessiva minima, ovvero del 60% totale (20% contributo a fondo perduto + 40% finanziamento agevolato) ed intende chiedere anche il credito di imposta del 45% ai sensi della normativa Transizione 5.0 può presentare domanda riducendo l'agevolazione del 5% sul bando POR ENERGIA (ad esempio chiedendo il 20% come contributo a fondo perduto ed il 35% come finanziamento) al fine di non superare con le agevolazioni complessive il 100% del costo dell'investimento (secondo le regole del cumulo e del divieto del doppio finanziamento) ?
SI, in fase di domanda daremo la possibilità di scegliere la fascia e di indicare l'eventuale riduzione richiesta per rispetto del principio del doppio finanziamento.
- 47) Tempi di realizzazione degli investimenti ed ammissibilità al finanziamento
L'art. 3.4 del bando recita: Sono considerate ammissibili:
- per la quota di contributo in conto capitale le spese sostenute dal 30 giugno 2022;
- per la quota di finanziamento agevolato Fondo Credito Energia le spese sostenute dalla data della decisione di investimento ai sensi di quanto stabilito all'art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa si considera la data di pagamento della fattura. Per data di decisione di investimento si intende la data dell'atto di concessione del finanziamento.
Quindi, secondo questa disposizione, se l'investimento viene totalmente realizzato prima dell'atto di concessione del finanziamento (che presumibilmente non avverrà prima di 4 mesi dalla data ultima per la presentazione delle domande) l'impresa non avrebbe diritto alla quota di agevolazione nella forma di finanziamento agevolato ma solo alla quota di contributo a fondo perduto. Ce lo confermate?
Se per investimento intende tutto il progetto e non il singolo intervento e se per totalmente realizzato intende totalmente pagato, l'impresa non potrà avere accesso né al contributo in conto capitale né al finanziamento agevolato, in quanto ai sensi del punto 3.5 del bando "L'agevolazione, in particolare, si compone obbligatoriamente di una quota di contributo a fondo perduto (c/capitale) e di una quota finanziamento a tasso zero (fondo credito)".
- 48) Sono ammissibili interventi effettuati da un'impresa attiva da più di due anni, su un immobile appena acquistato, nel quale sarà installato un impianto fotovoltaico e verranno installati impianti e macchinari produttivi ex novo, trattandosi di nuova unità produttiva dell'impresa?
NO, il bando ammette esclusivamente sostituzione di impianti/macchinari esistenti (fatta ecc. per gli impianti a fonte rinnovabile), in unità produttiva esistente, considerato che ai fini dell'ammissibilità è necessaria la diagnosi energetica e quindi ciò presuppone che sull'edificio/processo su cui si interviene ci sia un consumo valutabile. Il bando al punto 5.3.2 richiede come criterio di ammissibilità la "Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 o certificazione ISO 500012 elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità. Deve riportare l'analisi dei consumi degli ultimi tre anni e deve riportare gli interventi che consentano all'impresa di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata e giustificata.
- 49) Relativamente al bando in oggetto, vorremmo sapere praticamente quale figura professione (tecnico abilitato) può fare la Relazione Tecnica del progetto (esempio geometra, perito industriale, ingegnere, etc).
Tutti i professionisti iscritti ad un albo, abilitati in materia di audit e/o certificazione energetica, per i requisiti e i titoli richiesti può far riferimento all'art. 2 del Dpr 75/2013.
La diagnosi energetica, per i soggetti obbligati, deve essere redatta dai soggetti previsti dal D.lgs 102/2014 (esperto in Gestione dell'Energia (EGE), Società di Servizi Energetici (ESCo), oppure da un auditor energetico (qualificato secondo la norma UNI CEI EN 16247).
- 50) Una società sta realizzando una NUOVA struttura sportiva -ricettiva, dove intende realizzare un impianto fotovoltaico che consentirà un autoconsumo pari al 90% del fabbisogno. La società quindi: a) Non

può effettuare una diagnosi energetica comparativa, b) Acquisirà nuovi macchinari (NON SOSTITUZIONE) ad elevata efficienza energetica. Si richiede delucidazioni in merito alla possibilità di accedere al bando.

NO, il bando ammette esclusivamente sostituzione di impianti/macchinari esistenti (fatta eccezione per gli impianti a fonte rinnovabile), in unità produttiva esistente, considerato che hai fini dell'ammissibilità è necessaria la diagnosi energetica e quindi ciò presuppone che sull'edificio/processo su cui si interviene ci sia un consumo valutabile. Il bando al punto 5.3.2 richiede come criterio di ammissibilità la presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 o certificazione ISO 500012 elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità. Deve riportare l'analisi dei consumi degli ultimi tre anni e deve riportare gli interventi che consentano all'impresa di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici. L'eventuale scelta di individuare come situazione preesistente solo l'ultima annualità deve essere adeguatamente motivata e giustificata.

- 51) Si chiede se è ammissibile l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un nuovo stabilimento in costruzione (l'impianto sarà in parte al servizio del nuovo stabilimento, dove sarà installata una nuova linea produttiva, e in parte a servizio del vecchio).

NO, Il progetto di efficientamento energetico ammissibile al bando deve riguardare il processo e/o il vecchio stabilimento. Il bando non ammette a finanziamento interventi su edifici in costruzione. Al punto 3.1.2 lettera c) del bando viene specificato che "Sono ammessi esclusivamente interventi su edifici utilizzati per i quali è attestabile un consumo energetico";

Qualora, per particolari motivi, che andranno giustificati dall'impresa, la stessa voglia installare l'impianto fotovoltaico su un'area o un edificio diverso da quello oggetto dell'intervento di efficientamento energetico, sempre nella sua disponibilità, tale impianto dovrà, comunque, essere asservito completamente al processo e/o vecchio stabilimento. Occorre considerare, però, che il bando non ammette a finanziamento "spese relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti" (vedi punto 3.3 del bando). Quindi, visto che al fine del rispetto dei requisiti minimi per le nuove costruzioni è necessario installare obbligatoriamente una determinata potenza di fotovoltaico, potrebbe essere ammesso a finanziamento solo un impianto installato sul nuovo edificio in costruzione, con POD separato, non rientrante nella potenza di fonte rinnovabile richiesta obbligatoriamente da legge per le nuove costruzioni, qualora venga adeguatamente giustificata la non possibilità di installare l'impianto sul vecchio edificio o su aree di sua pertinenza.

In base al punto 3.1.1 lettera b) L'impianto può essere realizzato su coperture, su pensiline e a terra, purché sia collocato in area idonea ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 199/2021 e sua normativa statale e regionale di attuazione).

- 52) Si chiede se la sostituzione (già effettuata nel corso del 2024) dei soli pannelli fotovoltaici di un impianto entrato in esercizio prima del 2014 (la struttura su cui sono installati i pannelli rimane la stessa) è ammissibile come intervento obbligatorio paragrafo 3.1.1 lettera b). Si evidenzia, inoltre, che l'impianto è incentivato con un conto energia e se, pertanto, sussistono problemi di cumulabilità/doppio finanziamento.

Se il ripotenziamento già effettuato nel corso del 2024 è parte di un progetto più ampio che rispetta tutti i requisiti del bando e quindi è presente anche una diagnosi energetica precedente all'intervento di ripotenziamento effettuato, l'intervento può considerarsi ammissibile come intervento obbligatorio. Sulla cumulabilità è necessario che l'azienda verifichi se l'incentivo statale "conto energia", a cui ha avuto accesso, prevedeva la cumulabilità con contributi in c/capitale nella misura prevista dal bando.

- 53) Si chiede, nel caso di spese già sostenute, se e come devono essere descritte nella diagnosi in fase di redazione (es. impianto fotovoltaico già realizzato).

Per essere ammesso l'intervento deve avere una diagnosi precedente alle spese già sostenute.

- 54) Nello specifico un'azienda nostra associata ha finito di realizzare nel 2023 un impianto fotovoltaico e lavori di coibentazione, vorrebbe partecipare al bando aggiungendo altri interventi da realizzare. L'impresa

però non avendo l'obbligo di fare la diagnosi energetica dovrebbe redigerla prima dell'invio della domanda. Il progetto è ammissibile?

No. Il progetto non sarebbe ammissibile, in quanto il bando al punto 5.3.2 stabilisce come criterio di ammissibilità la "Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del D.lgs. n. 102/2014 o certificazione ISO 500012 elaborata in data precedente alla realizzazione degli interventi e comunque prima della presentazione della domanda e deve essere in corso di validità."

55) Un'azienda nostra associata vorrebbe partecipare a questa misura agevolativa; nello specifico l'impresa ha già effettuato delle spese in seguito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che vorrebbe inserire a progetto associandolo a spese di intervento legate all'aggiornamento dell'impianto di illuminazione (relamping).

Per la prima fattura di acconto dell'impianto l'azienda ha usufruito del contributo a fondo perduto in De Minimis del Bando fondo di contrasto alla deindustrializzazione, mentre per le restanti 4 fatture a saldo dell'investimento non ha ricevuto nessuna forma di aiuto.

L'impresa in questione al momento ha una capienza in De Minimis pari a circa 150.000€, potremo inserire a progetto le fatture collegate all'impianto fotovoltaico che non hanno beneficiato del Bando fondo di contrasto alla deindustrializzazione, pur trattandosi di un investimento inserito in parte in un'altra misura agevolativa?

L'impresa dovrebbe verificare se il bando deindustrializzazione consente la cumulabilità, nel caso lo consenta, le spese non oggetto di incentivo possono essere presentate a valere sul presente bando, nel rispetto delle regole di cumulo e del divieto del doppio finanziamento stabilito dal bando ai punti 3.6 e 3.7. Naturalmente il progetto che verrà presentato dovrà rispettare tutti i requisiti e i criteri previsti dal bando per essere ammesso.

56) In particolare, per quanto concerne la risposta in merito alla cumulabilità tra il bando in oggetto ed i crediti d'imposta per investimenti in beni 5.0 e 4.0 (che riportiamo di seguito per estratto d'interesse "... Il bando regionale, comunque, prevede la cumulabilità con tale tipologia d'incentivo, purché venga rispettato il principio del divieto del doppio finanziamento"), si chiede quale delle due interpretazioni sotto riportate sia corretta ai fini del calcolo del cumulo:

- Entrambe le agevolazioni vanno calcolate sul costo lordo in comune tra le due e purché' entro il limite del 100% delle stesse spese ammissibili;

oppure

- la base di calcolo del credito d'imposta 5.0 o 4.0 va assunta al netto dell'agevolazione regionale.

Non rientra nella nostra competenza stabilire le modalità di calcolo della cumulabilità di incentivi di tipo fiscale (detrazione fiscale). In ogni caso, per vostra utilità richiamiamo le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate Circolare 9/E/2021 e Risposta interpello 604/E/2021 l'Agenzia delle entrate.

57) Si chiede conferma che possano accedere al bando in oggetto le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. elettrivore) per l'anno 2025.

Le imprese a forte consumo di energia, se rispettano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando possono accedere al bando.

58) Si chiede conferma che, per la quota di finanziamento agevolato, sono ammesse all'agevolazione le fatture emesse prima della concessione del finanziamento ma pagate dopo la concessione del finanziamento stesso.

SI